Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA — DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — Roma - Lunedì, 11 giugno 1928 - Anno VI — Numero 135

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del fascicolo 2°, volume I, del 1928, della Raccolta ufficiale leggi e decreti.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del fascicolo suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, via Giulia, n. 52 - Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine tali reclami non saranno più ammessi, e che gli interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la Raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1619.

REGIO DECRETO 4 maggio 1928, n. 1049.

Approvazione del nuovo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720, con il quale è concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, ed è approvato lo statuto relativo;

Vista la domanda in data 16 dicembre 1927 con la quale il presidente della detta Confederazione chiede che siano approvate alcune modificazioni agli articoli 5, 9, 11, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 29, 30, 31, 35, 36, 52 e 55 dello statuto confederale, dirette allo scopo di aumentare e rafforzare il potere degli organi centrali sull'ordinamento e l'azione delle organizzazioni dipendenti;

Ritenuta la opportunità di coordinare, in relazione alle modificazioni come sopra proposte, le altre disposizioni dello statuto stesso;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il nuovo testo dello statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, che si allega al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 179. — SIROVICH.

Statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 1.

La Confederazione generale fascista dell'industria italiana, avente lo scopo di promuovere e tutelare in ogni campo gli interessi dell'industria nazionale, di sviluppare l'organizzazione delle forze industriali e di coordinarne le iniziative e le attività nell'ambito ed in correlazione delle finalità della Nazione, costituisce la massima associazione sindacale per i datori di lavoro industriale, ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Essa svolge la propria opera per tutti i rami d'industria e per tutto il territorio nazionale.

Art. 2.

La Confederazione ha la sua sede in Roma: potrà costituire rappresentanze, uffici e servizi in altre città del Regno e, con l'approvazione del Governo, anche all'estero.

Art. 3.

La Confederazione, considerando la proprietà non solo come dominio assoluto delle persone sulle cose, ma anche come una funzione sociale, e la produzione industriale non solo come fonte di ricchezza, ma altresì come un dovere verso la Nazione, intende sempre di ispirare i rapporti fra le proprie associazioni e quelle di lavoratori al concetto di collaborazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi spetta alla Confederazione di:

a) promuovere la costituzione, il raggruppamento e la disciplina ai fini nazionali di tutte le associazioni sindacali dei datori di lavoro industriale che intendono ottenere il riconoscimento legale;

b) curare lo sviluppo ed il progresso della produzione industriale e la sua espansione all'interno ed all'estero;

c) determinare le direttive che debbono essere applicate da tutte le associazioni sopratutto in relazione alle leggi dello Stato ed alla necessità che l'industria abbia la massima efficienza per la saldezza dell'economia nazionale;

d) determinare le norme e i provvedimenti per attuare la collaborazione più cordiale e più utile con gli altri fattori della produzione industriale e con gli altri elementi dell'economia nazionale;

e) curare la educazione morale e nazionale delle energie industriali italiane anche in relazione a tutti i problemi della Nazione;

f) studiare i metodi e i sistemi per assicurare la migliore educazione nazionale e il maggior benessere economico dei lavoratori;

g) adottare o appoggiare tutte le iniziative che rientrino negli scopi di cui sopra, promuovendo anche la costituzione di enti speciali;

h) adempiere tutti gli altri còmpiti e funzioni che le siano affidati dalle leggi e dalle competenti autorità dello Stato.

Art. 4.

La Confederazione è formata:

a) da Unioni provinciali miste, istituite in ciascuna Provincia e alle quali aderiscono tutte le ditte industriali esercenti la loro attività nella Provincia. Tali Unioni sono divise in sezioni per categoria d'industria, secondo le norme emanate dalla Confederazione;

b) da Federazioni nazionali di categoria, formate da tutte le sezioni territoriali raggruppanti le ditte che esercitano l'industria per cui ciascuna Federazione è costituita.

Art. 5.

La Confederazione ha facoltà di stabilire col consenso del Ministero delle corporazioni e determinando le modalità e condizioni opportune:

a) che nelle Provincie con speciale sviluppo industriale siano riconosciute, nel seno della Unione provinciale, Unioni locali con competenza ristretta a determinate zone della Provincia;

b) che in più Provincie finitime a scarso sviluppo industriale venga costituita una unica Unione interprovinciale;

c) che per determinate categorie d'industria, e quando ricorrano speciali motivi, siano costituite associazioni di

primo grado a base nazionale. In caso però occorre la deliberazione del Consiglio direttivo confederale da adottarsi a maggioranza di due terzi dei suoi membri.

Art. 6.

Spetta alla Confederazione di determinare quale debba essere il raggruppamento delle singole categorie di industria in Federazioni nazionali.

La Confederazione può promuovere, determinandone le modalità — col consenso della Federazione nazionale interessata e nel suo seno — la costituzione di Consorzi regionali d'industria, e può chiederne il riconoscimento a sensi di legge.

Art. 7.

La Confederazione può disporre che la sede di singole Federazioni nazionali sia fissata o trasferita a Roma, o che in Roma sia la sede principale del loro ufficio di segreteria.

Art. 8.

La Confederazione ha sempre facoltà di promuovere modificazioni alla zona di competenza delle varie associazioni territoriali e al raggruppamento delle varie branche di categoria nelle Federazioni nazionali. Ha anche facoltà di promuovere la costituzione ed il riconoscimento di nuove associazioni, la fusione di quelle esistenti e di costituire una o più Federazioni nazionali raggruppanti le industrie varie.

I rapporti interni fra le associazioni confederate unitarie e di grado superiore, territoriali o nazionali, come pure i rapporti fra di esse e la Confederazione, verranno regolati dalle decisioni ed istruzioni confederali.

Art. 9.

Le Unioni provinciali e interprovinciali dipendono esclusivamente dalla Confederazione.

Art. 10.

L'ammissione alla Confederazione avviene su domanda dell'associazione interessata. Alla domanda devono essere allegati lo statuto, l'elenco nominativo dei soci, quello delle persone rivestite delle cariche sociali, e una relazione sull'origine e sull'attività spiegata dall'associazione.

Alla domanda deve pure essere unita la deliberazione dell'organo competente dell'associazione con cui questa si impegna ad osservare, oltrechè le disposizioni del presente statuto e dei regolamenti confederali, anche tutte le decisioni, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Deve pure essere unita l'indicazione degli elementi per accertare l'esistenza delle condizioni prescritte dai nn. 1 e 2 dell'art. 1 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

L'associazione che fa domanda di ammissione alla Confederazione deve dichiarare se fa parte di organizzazioni internazionali. In caso affermativo, ove il Governo non conceda la necessaria autorizzazione, la domanda di ammissione non ha effetto se l'associazione interessata non abbia dimostrato di aver cessato di appartenere all'organizzazione internazionale.

Art. 11.

La Confederazione ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda di ammissione alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

Si intende in ogni caso delegata la Confederazione ad apportare agli statuti delle associazioni ammesse quelle modificazioni o aggiunte che fossero necessarie per uniformarli alle disposizioni di legge o di regolamenti, nonchè allo statuto ed alle norme confederali, onde conseguire la superiore approvazione ai termini di legge.

Art. 12.

Non può essere accolta la domanda di associazioni ove non risulti la bontà della loro azione dal punto di vista nazionale.

Non può pure essere accolta la domanda di ammissione di associazioni che raggruppino categorie d'industrie od operino in zone in cui esiste già un'associazione aderente alla Confederazione.

Art. 13.

Le associazioni per cui non venga ottenuto il riconoscimento giuridico e le associazioni a cui il riconoscimento venga revocato cessano di diritto di far parte della Confederazione.

Art. 14.

L'adesione alla Confederazione importa per le associazioni aderenti un impegno triennale, che alla scadenza si intende rinnovato per uguale periodo di tempo, qualora non intervenga deliberazione di recesso da parte dell'associazione interessata.

Tale deliberazione non ha effetto se non viene comunicata alla Confederazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, e non libera l'associazione dagli impegni ed obbligazioni che avesse assunti precedentemente alla scadenza del triennio.

La deliberazione di recesso, a cura della Confederazione, sarà comunicata al Ministero delle corporazioni agli effetti di legge.

Art. 15.

Tutte le associazioni, che fanno parte della Confederazione, sono rette da un presidente nominato dal presidente generale della Confederazione su terna designata dagli organi previsti dai rispettivi statuti e secondo le modalità negli stessi stabilite. Le nomine dovranno essere approvate a norma di legge.

Tutte le associazioni dovranno inoltre avere un tesoriere-economo per la gestione dei fondi sociali e per l'amministrazione del patrimonio e potranno anche nominare uno o più vice-presidenti.

Le nomine dei tesorieri-economi e dei vice-presidenti sono soggette alla ratifica della Confederazione.

Art. 16.

Appartengono pure alla Confederazione nelle forme di legge:

a) le associazioni dell'artigianato;

b) le associazioni delle cooperative di produzione industriale;

c) le associazioni di dirigenti aziende industriali (art. 6 ultimo comma regolamento 1° luglio 1926) o le loro Federazioni;

d) gli enti, istituti ed associazioni di cui all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, ed all'art. 36 del relativo regolamento.

Art. 17.

Anche per le associazioni, enti ed istituti di cui all'articolo precedente valgono le norme del presente statuto in quanto applicabili.

Art. 18.

La Confederazione è retta dal presidente generale eletto dall'assemblea generale a norma dell'art. 23.

Esso dura in carica un triennio ed è rieleggibile. La sua nomina deve essere approvata a norma di legge.

Il presidente generale dirige e rappresenta la Confederazione, tanto nei rapporti interni quanto in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli sono demandate dal presente statuto, dai regolamenti, o che gli siano delegate dai competenti organi confederali.

Appartiene anche al presidente generale:

1° di curare i rapporti con i poteri dello Stato;

2° di nominare i presidenti di tutte le associazioni confederate;

3° di ordinare le ispezioni ed indagini sulle associazioni stesse.

Il presidente generale è di diritto presidente dell'assemblea generale, del Consiglio direttivo, del Comitato di presidenza, e del Congresso nazionale.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice-presidente da lui delegato, o, in mancanza di delega, dal vice-presidente più anziano.

Art. 19.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno due vice-presidenti che durano in carica un anno e la cui nomina deve essere approvata dal Ministero delle corporazioni.

Nomina inoltre ogni anno tre membri scelti nel suo seno, che col presidente generale, i due vice-presidenti ed il tesoriere costituiscono il Comitato di presidenza.

Art. 20.

Il Comitato di presidenza:

a) delibera sull'ammissione delle associazioni alla Confederazione, e, in sede di ricorso, sulle domande di ammissione di ditte e di associazioni alle organizzazioni dipendenti;

b) designa e nomina i rappresentanti della Confederazione in tutti i corpi ed enti in cui la Confederazione abbia una sua rappresentanza;

c) delibera i provvedimenti di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente statuto, salvo quello di cui all'ultimo comma dell'art. 5;

d) delibera i provvedimenti disciplinari contro le associazioni dipendenti e i loro dirigenti in caso di violazione degli obblighi di legge e di quelli previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni ed istruzioni confederali;

e) decide in via di ricorso sui provvedimenti presi da un'associazione di grado superiore nei confronti di una associazione di grado inferiore;

f) ha facoltà di annullare e modificare, sia di ufficio che in sede di ricorso, tutte le deliberazioni prese dalle associazioni dipendenti;

g) approva i bilanci preventivi e consuntivi delle associazioni confederate e può disporre di ufficio tutte le modificazioni e variazioni necessarie;

h) delibera sulle norme ed istruzioni da darsi alle associazioni dipendenti per la imposizione, ripartizione ed esazione dei contributi ai sensi dell'art. 27 del presente statuto, nonchè sulle proposte di ripartizione dei detti contributi alle associazioni medesime;

i) provvede in materia disciplinare a norma degli articoli 48, 49, 50, 51;

l) nomina, nei casi previsti dal presente statuto, commissari straordinari alle associazioni confederate determinandone i poteri e la durata del mandato;

m) istituisce tutte le commissioni che ravvisa opportune determinandone le funzioni ed i poteri;

n) delibera su tutti gli altri atti delle associazioni confederate indicati nell'art. 34;

o) delibera l'intervento della Confederazione nelle controversie dinanzi alla Magistratura del lavoro;

p) delibera su tutti gli oggetti sottoposti al suo esame dal presidente, che non siano di competenza del Consiglio direttivo, o dell'assemblea generale.

In caso di urgenza il Comitato di presidenza esercita tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva.

Art. 21.

Il Consiglio direttivo è composto di 36 membri ed è eletto ogni anno dall'assemblea generale.

Fanno inoltre parte di diritto del Consiglio direttivo i presidenti dei Comitati regionali di cui all'art. 44.

Il Consiglio direttivo:

a) elegge i vice-presidenti della Confederazione e gli altri tre membri che debbono far parte del Comitato di presidenza;

b) approva il bilancio preventivo della Confederazione;

c) approva i regolamenti della Confederazione che gli venissero sottoposti dal Comitato di presidenza;

d) delibera sull'attuazione delle direttive stabilite dall'assemblea generale e determina le norme generali di azione della Confederazione per il conseguimento delle finalità dell'ente;

e) esamina tutte le questioni che possono interessare l'industria e gli industriali sotto qualsiasi aspetto;

f) decide su tutte le questioni che gli siano sottoposte dal presidente o siano proposte da almeno tre dei suoi membri.

Le attribuzioni spettanti al Consiglio direttivo, in materia amministrativa e finanziaria, valgono esclusivamente nei rapporti interni con le associazioni dipendenti, salvo che nel decreto di riconoscimento giuridico sia disposta la delega dei poteri di vigilanza e di tutela di cui all'art. 37 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 22.

Il Consiglio direttivo elegge, scegliendolo anche all'infuori dei suoi membri, il tesoriere della Confederazione che dura in carica tre anni.

Il tesoriere sovraintende alla gestione finanziaria della Confederazione e redige lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporsi al Consiglio direttivo.

Art. 23.

L'assemblea generale è formata da tutti i presidenti delle associazioni sindacali aderenti alla Confederazione.

Le associazioni territoriali o nazionali che controllino più di 20,000 dipendenti hanno diritto a nominare nell'assemblea generale un altro rappresentante per ogni 20,000 dipendenti controllati dalle ditte associate (o frazione non inferiore a 10,000) oltre i primi 20,000, con un massimo di 5 delegati.

Fanno pure parte dell'assemblea generale:

9 membri scelti dal Comitato di presidenza fra i rappresentanti degli enti di cui all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

3 rappresentanti delle associazioni dei dirigenti;
3 rappresentanti delle associazioni delle cooperative;
3 rappresentanti delle associazioni dell'artigianato;
3 rappresentanti del Comitato permanente per la piccola industria.

L'assemblea generale elegge il presidente generale e il Consiglio direttivo scegliendoli anche all'infuori dei suoi membri, determina le direttive generali della Confederazione per il raggiungimento delle sue finalità, approva i bilanci consuntivi e le eventuali modificazioni allo statuto da sottoporsi alle determinazioni dell'autorità governativa.

Art. 24.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni quadrimestre e l'assemblea generale almeno una volta all'anno. Il Consiglio direttivo e l'assemblea generale sono convocati dal presidente generale della Confederazione con avviso da spedirsi per lettera raccomandata almeno cinque giorni prima della riunione.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione della città e del luogo di riunione.

In casi di urgenza la convocazione può essere fatta telegraficamente con 48 ore di preavviso.

Per la validità delle sedute del Consiglio direttivo è necessaria la presenza di almeno 10 membri, oltre il presidente. Per quella delle adunanze dell'assemblea generale è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Per l'intervento alle adunanze dell'assemblea generale è ammessa la facoltà di delega. Nessuno però può avere più di due deleghe.

Art. 25.

Tutte le cariche della Confederazione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali o institori di aziende aderenti ad associazioni sindacali dipendenti dalla Confederazione, i quali posseggano i requisiti di eleggibilità stabiliti dalla legge.

Art. 26.

Il Congresso nazionale è composto dei rappresentanti delle ditte aderenti alle associazioni confederate. Si riunisce per deliberazione del Consiglio direttivo che stabilisce le norme per le discussioni. In ogni caso il Congresso nazionale deve limitarsi ad esaminare le questioni poste all'ordine del giorno dal Consiglio direttivo, e le sue decisioni non possono assumere che la forma di voti.

Art. 27.

Per la imposizione, ripartizione ed esazione dei contributi la Confederazione potrà dare norme e istruzioni alle associazioni aderenti nei limiti delle disposizioni che saranno emanate dal Ministro per le corporazioni a termine di legge.

Art. 28.

Spetta al Consiglio direttivo di deliberare i contributi obbligatori a norma di legge.

Il Consiglio direttivo può anche con sua deliberazione richiedere alle associazioni sindacali unitarie contributi suppletivi; l'importo di tali contributi non può essere superiore alla misura massima prevista dalla legge per il contributo obbligatorio a carico dei datori di lavoro.

Art. 29.

Le deliberazioni delle associazioni aderenti in materia di contributi obbligatori o di richieste di contributi suppletivi, nonchè le proposte della ripartizione dei contributi di legge fra le varie associazioni aventi diritto, debbono ottenere l'approvazione da parte della Confederazione, nei modi e nelle forme da stabilire da apposito regolamento.

Art. 30.

Il bilancio preventivo della Confederazione deve essere deliberato dal Consiglio direttivo entro il mese di novembre di ogni anno.

Nel bilancio deve risultare la devoluzione alle spese obbligatorie di almeno l'80 per cento delle entrate derivanti dai contributi di legge, ivi compreso l'accantonamento del 10 per cento dei contributi imposti per il fondo patrimoniale di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926.

Art. 31.

Nel primo quadrimestre di ogni anno deve essere compilato e sottoposto all'approvazione dell'assemblea generale il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Art. 32.

Nella prima seduta di ogni anno, l'assemblea generale nomina un Comitato amministrativo composto di quattro membri, e del quale fanno altresì parte il presidente generale, il tesoriere, il segretario generale della Confederazione.

Il Comitato amministrativo esamina il bilancio consuntivo da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea generale e riferisce a questa dopo aver controllato la esattezza del bilancio e la sua rispondenza con le registrazioni contabili.

Art. 33.

Con apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio direttivo e da sottoporsi pure all'approvazione del Ministero delle corporazioni verranno emanate le norme da osservarsi dalla Confederazione e dalle associazioni dipendenti circa l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio.

Art. 34.

Le associazioni dipendenti devono chiedere l'approvazione della Confederazione:

a) per i bilanci;
b) per gli atti che implicano mutamenti patrimoniali;
c) per le spese che impegnano il bilancio per più di un quinquennio;
d) per i regolamenti e gli organici del personale;
e) per i regolamenti per l'esazione dei contributi;
f) per i pagamenti ordinati sul fondo di garanzia costituito a termini dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Resta salva la ulteriore approvazione tutoria ai sensi dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, per il caso che non sia delegata alla Confederazione nel decreto di riconoscimento giuridico la facoltà di tutela in detto articolo prevista.

Art. 35.

Il Consiglio direttivo potrà stabilire che le associazioni aderenti adottino per il personale dipendente identiche norme da emanarsi dalla Confederazione.

Art. 36.

Spetta al Comitato amministrativo esaminare gli atti, documenti e deliberazioni di cui all'art. 34 e riferire al Comitato di presidenza a mezzo del tesoriere per le deliberazioni di sua competenza a norma dell'art. 20.

Art. 37.

Le associazioni aderenti hanno l'obbligo di portare a conoscenza della Confederazione tutti gli avvenimenti che anche indirettamente possano interessare l'azione di questa e di trasmettere entro il termine che sarà stabilito dal presidente generale tutte le deliberazioni prese dai loro organi direttivi e comunicare tutti i dati ed elementi che essa richiedesse. Il presidente generale può sospendere la esecuzione di tutte le deliberazioni che siano contrarie alle leggi ed ai regolamenti dello Stato, agli statuti, ai regolamenti della Confederazione e delle associazioni, o alle finalità degli enti e agli interessi dell'industria, nonchè alle deliberazioni ed alle istruzioni della Confederazione.

Se il presidente generale, dopo chiesti gli eventuali schiarimenti alle associazioni interessate, non ritenga di revocare la sospensione delle deliberazioni, deve proporne l'annullamento al Comitato di presidenza.

Art. 38.

I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni aderenti debbono essere preventivamente autorizzati dalla Confederazione. L'autorizzazione può essere data alle competenti associazioni anche in termini generali e riferirsi ad un determinato periodo di tempo ed a più categorie di lavoratori e di datori di lavoro.

L'autorizzazione preventiva è in ogni caso subordinata all'osservanza delle istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

Nessun contratto nazionale può essere stipulato senza l'intervento dei rappresentanti della Confederazione.

Art. 39.

L'autorizzazione a stipulare contratti collettivi sarà data dal presidente generale della Confederazione, quando trattisi di contratti che dovranno avere efficacia per una o più industrie nel territorio di una provincia. Tale autorizzazione sarà data, invece, su conforme deliberazione del Comitato di presidenza, quando si tratti di contratti che dovranno avere efficacia per un territorio eccedente quello di una provincia. Le comunicazioni in merito alla richiesta di autorizzazione a stipulare contratti collettivi debbono essere fatte di regola entro quindici giorni dal giorno in cui la richiesta sia pervenuta alla Confederazione.

Art. 40.

La Confederazione ha sempre facoltà di intervenire nella stipulazione di tutti i contratti. Ha pure facoltà di avocare a sè in qualsiasi momento la trattazione delle controversie. Ove per qualsiasi ragione non possa raggiungersi l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo o per la definizione in genere di una controversia fra l'associazione confederata competente e l'associazione interessata di lavoratori, l'associazione confederata ha l'obbligo di rimettere immediatamente la pratica all'associazione di grado superiore per i successivi tentativi di conciliazione o di risoluzione.

Art. 41.

La Confederazione non può stipulare alcun contratto collettivo generale senza preventiva approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 42.

Nessuna azione può essere proposta dalle associazioni confederate davanti alla Magistratura del lavoro senza la preventiva autorizzazione della Confederazione.

Tale autorizzazione è sempre subordinata all'esperimento di tutti i tentativi di conciliazione previsti dalla legge.

Qualora una associazione confederata sia convenuta davanti alla Magistratura del lavoro, dovrà darne comunicazione telegrafica alla Confederazione entro 24 ore dal ricevimento della citazione, e fornire nelle 24 ore successive tutti gli elementi necessari per una esatta conoscenza della controversia.

La Confederazione ha diritto di emanare le norme cui le associazioni interessate debbono uniformare la loro azione nei vari stadi del procedimento di cognizione, di nominare i procuratori legali e gli avvocati che debbono rispettivamente rappresentare ed assistere le associazioni nel giudizio, come pure di intervenire in ogni stadio o grado del giudizio a tenore delle norme di legge.

Le stesse norme valgono per l'intervento in causa.

Art. 43.

La attribuzione agli organi corporativi della facoltà di emanare norme generali ai sensi dell'art. 56 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, dovrà essere deliberata, sia per la Confederazione sia per le associazioni confederate collegate, dal Consiglio direttivo della Confederazione.

Art. 44.

Saranno costituiti, con deliberazione del Consiglio direttivo, Comitati federali regionali ai quali la Confederazione ha facoltà di conferire le funzioni di vigilanza e di coordinamento e di controllo che saranno determinate nella deliberazione stessa, per la regione di loro competenza.

I Comitati regionali sono uffici della Confederazione e dipendono unicamente da questa; essi sono presieduti da un presidente nominato dal Consiglio direttivo della Confederazione, salvo approvazione del Ministero delle corporazioni, ed avranno come membri i presidenti delle associazioni territoriali legalmente riconosciute nella regione, oltre un numero di membri da determinarsi nella deliberazione di costituzione e da nominarsi dal presidente del Comitato regionale.

Il Comitato regionale avrà un segretario da nominarsi dalla Confederazione.

Art. 45.

Il Consiglio direttivo della Confederazione nominerà, determinandone le norme di funzionamento, un Comitato nazionale permanente con lo scopo di studiare i problemi della piccola industria e proporne al Consiglio direttivo stesso le opportune soluzioni.

Tre rappresentanti del detto Comitato nazionale entreranno a far parte dell'assemblea generale della Confederazione.

Art. 46.

E' istituita una sigla confederale da usarsi dalle ditte regolarmente organizzate, secondo le norme da approvarsi dal Consiglio direttivo.

Tutte le associazioni confederate debbono riprodurre nella intestazione dei loro atti, documenti e corrispondenza l'indicazione della loro appartenenza alla Confederazione e la sigla confederale.

E' istituito un distintivo confederale secondo il modello da approvarsi dal Consiglio direttivo.

Art. 47.

Il presidente generale ha facoltà di applicare la censura ai dirigenti delle associazioni i quali non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni della Confederazione, o non adempiano alle funzioni di tutela della industria da essi rappresentata.

Art. 48.

Il Comitato di presidenza ha facoltà di applicare la sospensione dalla carica e dalle funzioni per un periodo non superiore a sei mesi ai dirigenti delle associazioni i quali violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi, dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non prendano i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente generale.

Art. 49.

Il Comitato di presidenza ha facoltà di deliberare la revoca della carica e dalle funzioni dei dirigenti delle associazioni:

a) per recidiva da parte loro nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione, ovvero per una maggiore gravità delle cause indicate nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti da loro i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali o morali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanza da parte loro contro l'onore, e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso nazionale o morale e che comunque renda il dirigente incompatibile con la carica ricoperta.

Art. 50.

Il Comitato di presidenza ha facoltà di sospendere dall'esercizio dei diritti confederali le associazioni aderenti nel caso che, nonostante gli opportuni avvertimenti, si rendano inadempienti agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni della Confederazione, o non adempiano o trascurino le funzioni loro imposte dalle finalità dell'ente.

La sospensione può essere disposta per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 51.

Il Comitato di presidenza ha facoltà di proporre ai competenti organi dell'amministrazione dello Stato lo scioglimento delle associazioni le quali siano recidive nelle infrazioni di cui all'articolo precedente, ovvero rechino con la loro azione nocumento agli interessi materiali o morali dell'organizzazione industriale.

Nel caso di scioglimento di una associazione la Confederazione ne promuove nel termine di tre mesi la ricostituzione con le modificazioni che si ravviseranno opportune.

La Confederazione, nelle more per la ricostituzione della associazione, assume a tutti gli effetti la rappresentanza diretta dei datori di lavoro già rappresentati dall'associazione disciolta, ed esercita tale rappresentanza a mezzo di apposito commissario scelto nella forma stabilita dall'articolo 53.

La Confederazione assume pure, agli effetti dei contratti collettivi, la rappresentanza legale di tutti i datori di lavoro industriale per quelle zone o per quelle industrie per cui non esista una associazione riconosciuta legalmente.

Art. 52.

Il Consiglio direttivo determinerà le norme di procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari di cui agli articoli 47, 48, 49, 50 e 51.

Art. 53.

Nei casi di cui agli articoli 48, 49, 50 e 51, il Comitato di presidenza ha facoltà di nominare un suo commissario da scegliersi fra le persone indicate in apposito elenco approvato dal Ministero delle corporazioni, determinandone i poteri e la durata del mandato. Nell'àmbito di questi, il commissario può prendere tutte le deliberazioni opportune, salva ratifica del presidente generale della Confederazione.

Il Comitato di presidenza ha altresì facoltà, nei casi in cui ne ravvisi l'opportunità e la necessità per i fini e l'azione delle associazioni dipendenti, di sospendere o sciogliere gli organi direttivi delle associazioni stesse e di nominare un commissario nelle forme di cui al comma precedente.

In ogni caso la durata del mandato affidato ai commissari confederali non potrà eccedere il termine di sei mesi. Qualora però ricorrano circostanze di riconosciuta necessità, il Comitato di presidenza potrà deliberare la proroga di tale termine.

Le deliberazioni del Comitato di presidenza relative alla sospensione o scioglimento degli organi direttivi delle associazioni confederate, di cui al secondo comma del presente articolo, e quelle di proroga del mandato dei commissari confederali sono comunicate al Ministero delle corporazioni per la ratifica.

Art. 54.

E' istituita una Corte disciplinare composta di cinque membri da nominarsi ogni anno dall'assemblea generale per l'esame dei ricorsi che fossero rivolti alla Confederazione contro i provvedimenti disciplinari adottati dalle associazioni confederate nei riguardi di singole ditte.

Spetta altresì alla Corte disciplinare di prendere tutti i provvedimenti disciplinari, compreso quello della espulsione, contro le singole ditte quando, deferite dal presidente generale della Confederazione alle associazioni a cui appartengono, queste non abbiano adottato alcun provvedimento entro il termine fissato dalla Confederazione stessa, o il provvedimento adottato non sia ritenuto sufficiente, a giudizio del presidente generale della Confederazione. Resta salvo il ricorso di cui all'art. 9 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 55.

Il segretario generale della Confederazione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Esso deve possedere i requisiti di legge e non può esercitare professioni od avere altri impieghi o assumere cariche senza autorizzazione del Comitato di presidenza.

La sua nomina dev'essere approvata ai sensi di legge.

Spetta al segretario generale, sotto l'alta vigilanza del presidente generale, di dare esecuzione alle decisioni e deliberazioni degli organi confederali, di provvedere all'organizzazione e alla direzione dei servizi e degli uffici della Confederazione, e alla vigilanza su quelli delle associazioni confederate.

Il segretario generale interviene a tutte le sedute degli organi confederali. Ha inoltre facoltà di intervenire alle sedute delle associazioni confederate.

Art. 56.

Ogni associazione deve avere un segretario (o direttore) che sarà nominato dal presidente generale della Confederazione, su designazione dei rispettivi Consigli direttivi. Le condizioni di nomina di ciascun segretario saranno stabilite dal Comitato di presidenza della Confederazione su proposta del segretario generale.

I segretari debbono possedere i requisiti di legge: essi non possono esercitare professioni od avere altri impieghi e assumere cariche senza autorizzazione del presidente della loro associazione, ratificata dalla Confederazione.

I segretari delle associazioni dipendono disciplinarmente dal segretario generale della Confederazione.

Più associazioni possono nominare a segretario la stessa persona.

Art. 57.

Il segretario generale della Confederazione può applicare la censura ai segretari delle associazioni confederate, i quali non ottemperassero con sufficiente diligenza ai doveri della loro carica e alle istruzioni della Confederazione.

Art. 58.

Il segretario generale della Confederazione ha facoltà di richiedere alle associazioni da cui i segretari dipendono di prendere i necessari provvedimenti a loro carico quando venissero meno ai doveri del loro ufficio o per qualsiasi ragione recassero danno morale o materiale alle associazioni industriali o alla efficacia dell'azione di queste.

Art. 59.

Il segretario generale ha sempre facoltà di deferire al Comitato di presidenza quei segretari contro cui le associazioni interessate non avessero preso i provvedimenti richiesti o li avessero presi in misura inadeguata. In tal caso il Comitato di presidenza ha facoltà di prendere, in luogo e per conto delle associazioni interessate, gli opportuni provvedimenti disciplinari, ivi compresa la risoluzione del contratto d'impiego.

Art. 60.

Tutte le deliberazioni degli organi confederali conformi alle norme del presente statuto vincolano tutte le associazioni, enti e ditte di cui la Confederazione ha la rappresentanza ai sensi di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1620.

REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. 1157.

Abrogazione dei decreti Reali e Luogotenenziale relativi alla organizzazione del Corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 16 febbraio 1908, n. 49, con la quale fu autorizzato il Governo del Re a riconoscere e a disciplinare l'istituzione di un Corpo nazionale di volontari ciclisti ed automobilisti allo scopo di concorrere alla difesa della Patria;

Ritenuto che è venuta meno la necessità di tale Corpo e che quindi non hanno più ragione d'essere le norme emanate in applicazione dell'anzidetta legge per l'organizzazione del Corpo stesso;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono abrogati i Regi decreti 19 marzo 1908, n. 142, e 18 giugno 1911, nn. 1243 e 1244, ed il decreto Luogotenenziale 1° luglio 1915, n. 1036.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 20. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1621.

REGIO DECRETO 13 maggio 1928, n. 1158.

Riunione dei comuni di Busachi e di Ula Tirso in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Busachi ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Busachi e di Ula Tirso, in provincia di Cagliari, sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Busachi ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 21. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1622.

REGIO DECRETO 10 maggio 1928, n. 1160.

Riunione dei comuni di Perosa Canavese, San Martino Canavese e Vialfrè in un unico Comune con denominazione e capoluogo « San Martino Canavese ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Perosa Canavese, San Martino Canavese e Vialfrè, in provincia di Aosta, sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « San Martino Canavese ».

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 23. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1623.

REGIO DECRETO 13 maggio 1928, n. 1161.

Aggregazione del comune di Croce a quello di Menaggio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Croce è aggregato a quello di Menaggio.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 24. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1624.

REGIO DECRETO 13 maggio 1928, n. 1162.

Aggregazione del comune di Castellero a quello di Baldichieri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Castellero è aggregato a quello di Baldichieri.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 25. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1625.

REGIO DECRETO 13 maggio 1928, n. 1163.

Riunione dei comuni di Fordongianus e di Villanova Truschedu in un unico Comune denominato « Fordongianus ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Fordongianus e di Villanova Truschedu, in provincia di Cagliari, sono riuniti in unico Comune denominato « Fordongianus ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 273, *foglio* 26. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1626.

REGIO DECRETO 22 marzo 1928, n. 1156.

Riordinamento della Regia scuola di avviamento al lavoro di Pausola e determinazione dei contributi dello Stato e degli enti locali a favore della Scuola medesima.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 novembre 1924, n. 2307, concernente il riordinamento della Regia scuola industriale in Pausola;

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1925, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1925, relativo ai contributi corrisposti dallo Stato e dagli enti alla suddetta Scuola industriale;

Viste le deliberazioni del comune di Pausola del 18 aprile 1927, della provincia di Macerata del 14 maggio 1927 e della Camera di commercio di Macerata del 2 giugno 1927;

Vista la lettera di S. E. il Capo del Governo;

Sentita la Sezione III del Consiglio superiore per l'insegnamento agrario, industriale e commerciale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola di avviamento al lavoro di Pausola è riordinata in Scuola di tirocinio a corso triennale per meccanici elettricisti e per falegnami con annesso corso preparatorio biennale di avviamento.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nel laboratorio di falegnami e nell'officina meccanica annessa.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di tre insegnanti, di due capofficina, di due sottocapi, di un segretario.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico, e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:

Ministero dell'economia nazionale	con L.	130,989 —
Comune di Pausola	» »	43,566 —
Provincia di Macerata	» »	15,560 —
Camera di commercio di Macerata .	» »	418.34

Il comune di Pausola resta obbligato in seguito delle deliberazioni prese all'atto della istituzione della Scuola a fornire alla Scuola stessa i locali e a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio della Scuola i contributi straordinari di enti o di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Art. 5.

All'aumento del contributo statale a favore della suddetta Scuola, quale risulta compreso nella somma complessiva di cui all'art. 3, sarà fatto fronte con i fondi assegnati al capitolo 56 del bilancio del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1927-28 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 273, *foglio* 19. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1627.

REGIO DECRETO 13 maggio 1928, n. 1164.

Riunione dei comuni di Assolo, Nureci e Senis in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Senis ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Assolo, Nureci e Senis, in provincia di Cagliari, sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Senis ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 27. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1628.

REGIO DECRETO 17 maggio 1928, n. 1159.

Delimitazione dei confini fra il comune di Predappio Nuova ed i comuni di Castrocaro e Terra del Sole, Rocca San Casciano, Galeata, Civitella di Romagna e Meldola.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 1, 2 e 3 del R. decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1651, convertito nella legge 18 marzo 1926, numero 562, nonchè il R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 216, convertito nella legge 23 giugno 1927, n. 1088;

Veduto il progetto di delimitazione dei confini fra il comune di Predappio Nuova e quelli di Castrocaro e Terra del Sole, Rocca San Casciano, Galeata, Civitella di Romagna e Meldola, vistato in data 5 settembre 1927 dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Forlì;

Veduti i certificati di pubblicazione di tale progetto;

Vedute le deliberazioni dei podestà di Galeata, Castrocaro e Terra del Sole, Meldola, Civitella di Romagna, Predappio Nuova e Rocca San Casciano, rispettivamente in data 10, 14 e 30 settembre, 5 ottobre, 27 e 28 novembre 1927, nonchè la deliberazione 16 aprile 1928 del Consiglio provinciale di Forlì;

Veduto il parere espresso dalla Giunta provinciale amministrativa in adunanza del 26 aprile 1928;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, nonchè il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I confini fra il comune di Predappio Nuova e quelli di Castrocaro e Terra del Sole, Rocca San Casciano, Galeata, Civitella di Romagna e Meldola sono stabiliti in conformità della pianta planimetrica vistata in data 5 settembre 1927 dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Forlì.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 22. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1629.

REGIO DECRETO 6 maggio 1928, n. 1105.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Foresto Sesia.

N. 1105. R. decreto 6 maggio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile di Foresto Sesia viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 1630.

REGIO DECRETO 26 aprile 1928, n. 1114.

Approvazione dello statuto della Fondazione « Fratelli professor Giuseppe e dott. Benedetto Ricca Salerno », istituita presso la Regia università di Messina.

N. 1114. R. decreto 26 aprile 1928, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato lo statuto della Fondazione « Fratelli prof. Giuseppe e dott. Benedetto Ricca Salerno », istituita presso la Regia università di Messina.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 1631.

REGIO DECRETO 26 aprile 1928, n. 1115.

Autorizzazione alla Regia università di Padova ad accettare una donazione disposta in suo favore.

N. 1115. R. decreto 26 aprile 1928, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Padova viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 75,000 disposta in suo favore dai signori cav. Giuseppe e Ascer Alhadeff.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 1632.

REGIO DECRETO 10 maggio 1928, n. 1153.

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, numero 1907, del Consorzio irriguo Braja, in Ciglié.

N. 1153. R. decreto 10 maggio 1928, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio irriguo « Braja » con sede nel comune di Ciglié, provincia di Cuneo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1928 - Anno VI

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1928.
Estensione al comune di Udine delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223, convertito nella legge 12 gennaio 1928, n. 29;
Ritenuta la necessità di addivenire ad un migliore ordinamento e ad una più spedita azione degli uffici e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione comunale di Udine;

Decreta:

Sono estese all'Amministrazione comunale di Udine le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123.

Il termine di cui al 1° comma dell'art. 1 di detto decreto, decorre, per l'Amministrazione suddetta, dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*: BIANCHI.

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1928.
Istituzione di una Regia agenzia consolare in Hanoi, alla dipendenza del Regio consolato a Saigon, in sostituzione di quella in Haiphong soppressa.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

La Regia agenzia consolare in Haiphong, alla dipendenza del Regio consolato a Saigon, è soppressa, ed in sua vece è istituita una Regia agenzia consolare in Hanoi dipendente dal medesimo consolato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1928.
Estensione alla provincia di Verona delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223, convertito nella legge 12 gennaio 1928, n. 29;
Ritenuta la necessità di addivenire ad un migliore ordinamento e ad una più spedita azione degli uffici e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione provinciale di Verona;

Decreta:

Sono estese all'Amministrazione provinciale di Verona le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123.

Il termine di cui al 1° comma dell'art. 1 di detto decreto decorre, per l'Amministrazione suddetta, dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*: BIANCHI.

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1928.
Proroga del termine assegnato per il compimento dei suoi lavori alla Commissione incaricata della temporanea gestione della Congregazione di carità e dell'Asilo infantile di Campiglia Marittima.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1927, con il quale si prorogava al 31 maggio corrente il termine assegnato per il compimento dei suoi lavori alla Commissione incaricata, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione della Congregazione di carità di Campiglia Marittima e dell'Asilo infantile esistente nello stesso Comune;
Vista la proposta del prefetto;
Ritenuta la necessità di accordare alla Commissione una ulteriore proroga del termine suaccennato;
Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato alla predetta Commissione per il compimento dei suoi lavori è prorogato al 31 agosto 1928.

Il prefetto di Livorno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1928.
Attivazione del nuovo catasto per i Comuni del distretto dell'Ufficio delle imposte dirette di Sessa Aurunca (Napoli).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;
Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;
Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;
Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089 e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni del distretto dell'Ufficio delle imposte di Sessa Aurunca (Napoli);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° giugno 1928 pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sessa Aurunca (Napoli), e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1928 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1928.

Multa inflitta alla Cassa agraria di Pontecagnano di Salerno per inosservanza delle disposizioni dell'art. 11 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la disciplina giuridica degli istituti di credito che raccolgono depositi;

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, che stabilisce il termine per la denunzia delle aziende di credito che raccolgono depositi fiduciari comunque costituiti per la iscrizione nell'Albo delle aziende di credito;

Decreta:

Alla Società in nome collettivo « Cassa agraria di Pontecagnano di Salerno » costituita il 29 dicembre 1912, è inflitta la pena pecuniaria di L. 50 per la inosservanza delle disposizioni dell'art. 11 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830.

L'Intendenza di finanza di Salerno è incaricata della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° giugno 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: AZZOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1928.

Attivazione del nuovo catasto per i Comuni del distretto dell'Ufficio delle imposte dirette di Trino (Vercelli).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni del distretto dell'Ufficio delle imposte di Trino (Vercelli);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° luglio 1928 pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Trino (provincia di Vercelli), e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1928.

Approvazione di alcune condizioni speciali di polizza e di tariffa proposte dalla Società di assicurazioni « La Fenice », con sede in Vienna e rappresentanza nel Regno in Roma.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, numero 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società di assicurazioni e riassicurazioni « La Fenice » con sede in Vienna e rappresentanza nel Regno in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni complementari ad alcune assicurazioni sulla durata della vita umana;

Viste le basi tecniche per i calcoli dei premi e le condizioni speciali di polizza;

Decreta:

Sono approvate, in conformità del testo allegato debitamente autenticato, le condizioni speciali di polizza e di tariffa proposte dalla Società di assicurazioni e riassicurazioni « La Fenice », con sede in Vienna e rappresentanza nel Regno in Roma, per l'assicurazione complementare alle assicurazioni miste e combinate, denominata « beneficio orfani » concernente il pagamento replicato della somma assicurata, nel caso che la moglie dell'assicurato muoia dopo dell'assicurato stesso e prima della scadenza del contratto di assicurazione.

Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BISI.

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1928.

Approvazione di una tabella relativa ad alcune tariffe di assicurazione adottate dalla Società di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, numero 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società di assicurazioni e riassicurazioni « La Fondiaria Vita » intesa ad ottenere l'approvazione di una tabella concernente le tariffe di assicurazione « doppia mista » e « simultanea speciale » approvate con decreto Ministeriale in data 31 dicembre 1927;

Visti i metodi di calcolo seguito;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato debitamente autenticato, la seguente tabella proposta dalla società di assicurazioni e riassicurazioni « La Fondiaria Vita » con sede in Firenze, per la conversione del capitale da liquidarsi in caso di vita alla scadenza, sulle assicurazioni relative alle tariffe denominata « doppia mista » e « simultanea speciale » in una rendita vitalizia immediata, pagabile in rate semestrali posticipate.

Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BISI.

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1928.

Costituzione della Commissione centrale per la revisione delle norme concernenti le forniture di gas per usi pubblici e privati.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 aprile 1928, n. 743;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione centrale, cui è deferita la revisione delle norme concernenti le forniture di gas per usi pubblici e privati, dipendenti da contratti stipulati fra Comuni e società o ditte fornitrici, a termini dell'art. 1 del su citato decreto-legge, è costituita come segue:

Di Donato gr. uff. dott. Massimo, consigliere di Stato, presidente;

Veroi gr. uff. ing. Gomberto, ispettore generale dell'industria, in rappresentanza del Ministero dell'economia nazionale;

Miglio comm. dott. Federico, vice prefetto, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Levi prof. Mario, direttore della Regia scuola di chimica industriale in Milano, e Pontremoli ing. Angelo, di Siena, esperti dell'industria del gas;

Valente cav. uff. dott. Armando, capo sezione della Ragioneria generale dello Stato, membro aggregato.

Art. 2.

Funzioneranno da segretari della Commissione:

Bises cav. uff. ing. Prospero, capo sezione nel Ministero dell'economia nazionale;

Gentile dott. Antonio, primo segretario nel Ministero medesimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 giugno 1928 - Anno VI

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

p. *Il Ministro per l'interno*:
M. BIANCHI.

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1928.

Autorizzazione al Banco di Napoli ad istituire una propria agenzia in Ariano di Puglia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 829, che approva lo statuto del Banco di Napoli;

Vista la deliberazione presa dal direttore generale del Banco di Napoli in data 18 febbraio 1928, con i poteri del Consiglio di amministrazione;

Vista la richiesta in data 25 febbraio 1928, del direttore generale del Banco predetto;

Decreta:

Il Banco di Napoli, con sede in Napoli, è autorizzato ad istituire una propria agenzia in Ariano di Puglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 maggio 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1928.

Contributi dovuti dai consortisti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo statuto dell'Associazione, approvato con R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto l'art. 107 del regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824;

Viste le proposte dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;
Sentito il Ministro per le finanze;

Decreta:

Tassa di iscrizione.

Art. 1.

La tassa di iscrizione dovuta all'Associazione nazionale per il controllo della combustione da ciascun utente di apparecchi a pressione di vapore e di gas e di apparecchi e impianti di combustione è costituita da una quota fissa e da una quota variabile.

Art. 2.

La quota fissa è stabilita nella misura di:

a) L. 100 per gli utenti di generatori fissi e impianti di combustione (forni, gassogeni);
b) L. 50 per gli utenti di generatori semifissi, di locomobili, termosifoni e motrici;
c) L. 20 per gli utenti di macchine da caffè e di recipienti a pressione, escluse le bombole.

Il consortista è tenuto al pagamento di una sola quota fissa anche se sia contemporaneamente utente di più impianti ed apparecchi. Nel caso che questi appartengano a categorie diverse, il consortista è tenuto al pagamento della quota fissa stabilita per l'impianto od apparecchio di categoria più elevata.

Art. 3.

La quota variabile è stabilita nella misura di:

a) L. 20 per ogni generatore fisso e per ogni apparecchio o impianto di combustione (forni, gassogeni);
b) L. 15 per ogni generatore semifisso, locomobile, termosifone o motrice;
c) L. 10 per ogni macchina da caffè o recipiente a pressione escluse le bombole.

La quota variabile si riferisce eclusivamente all'impianto o all'apparecchio per il quale viene pagata.

Art. 4.

Tassa di voltura.

In caso di cessione di un apparecchio o impianto indicato nel precedente art. 3, è dovuta dal cessionario una tassa di voltura nella misura di L. 10 per ogni apparecchio o impianto volturato.

Art. 5.

Quote annue.

Le quote annue dovute dai consortisti all'Associazione per il servizio di prevenzione contro gli infortuni e per il servizio di controllo sulla combustione, sono stabilite annualmente per ogni impianto od apparecchio nelle misure indicate nelle tabelle *A* e *B*, tenuto conto della categoria alla quale gli apparechi o impianti appartengono e secondo la zona in cui gli stessi si trovano.

Art. 6.

Agli effetti dell'articolo precedente, le zone sono distinte come segue:

Prima zona: comprendente le località ove hanno sede le Sezioni e gli uffici distaccati dall'Associazione, fino a cinque chilometri dalla cinta daziaria o dalla rete tramviaria del Comune o, in difetto dei termini di riferimento predetti, fino a cinque chilometri dall'abitato.

Con proprio decreto il Ministro per l'economia nazionale, potrà, agli effetti del pagamento delle quote annue, comprendere nella prima zona determinati centri industriali, a prescindere dalla presenza in essi della sede di sezione o di uffici distaccati della Associazione.

Nel decreto Ministeriale saranno stabilite le modalità per le modificazioni del ruolo e per il conguaglio delle quote pagate.

Seconda zona: comprendente le località, per raggiungere le quali è necessario servirsi di ferrovie, tramvie intercomunali, piroscafi o servizi regolari di trasporto meccanico, non comprese nella 1ª zona e sino a 5 chilometri dal punto ove termina il servizio pubblico.

Terza zona: comprendente ogni altra località.

Art. 7.

In corrispettivo di particolari servizi non obbligatori, fatti dall'Associazione su richiesta del consortista, sono dovute le somme indicate nella tabella *C*.

Art. 8.

Formazione dei ruoli.

L'Associazione, a mezzo delle Sezioni, procede, entro il mese di dicembre di ogni anno, all'accertamento individuale del contributo dovuto a termini dell'art. 5 da ciascun consortista sulla base delle denuncie dell'anno precedente.

L'elenco degli accertamenti viene affisso per 10 giorni alla sede di ciascuna Sezione e ne viene dato avviso mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 9.

Contro l'accertamento il consorzista ha facoltà di presentare reclamo alla Sezione entro 20 giorni dalla scadenza del termine di affissione dell'elenco degli accertamenti.

Contro la decisione della sezione il consortista può appellarsi al Collegio dei probiviri, entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

Quando il consortista non abbia fatto reclamo contro l'accertamento o interposto appello al Collegio dei probiviri entro i termini stabiliti, l'accertamento diventa definitivo.

Art. 10.

Non oltre il mese di febbraio le Sezioni provvedono alla formazione del ruolo dei contribuenti compresi nelle proprie giurisdizioni.

Il ruolo, approvato e reso esecutivo da parte del presidente della Associazione, verrà pubblicato presso la Sezione per quindici giorni consecutivi.

Art. 11.

I reclami e i ricorsi non hanno effetto sospensivo nei riguardi della esecutorietà del ruolo. E' fatto sempre salvo però al consortista il rimborso delle quote non dovute.

E' ammesso reclamo al presidente dell'Associazione soltanto per errore materiale verificatosi nel ruolo.

Art. 12.

L'Associazione può procedere alla compilazione di ruolo suppletivo per i consortisti e apparecchi inscritti posteriormente alla formazione del ruolo principale. Dovranno però essere seguite le formalità e rispettati i termini prescritti per il ruolo principale.

Art. 13.

Esazione.

La Sezione rimette agli interessati, a mezzo posta, o nelle forme che riterrà più opportune, l'invito a pagare, entro il termine stabilito dal regolamento, le somme inscritte a ruolo a carico di ciascun consortista.

I versamenti delle quote potranno essere effettuati dai consortisti o direttamente o a mezzo di conto corrente postale o di vaglia o assegno bancario da intestare alla Sezione o all'ente che potrà essere designato di volta in volta dalla Sezione.

Art. 14.

Le Sezioni possono provvedere alla riscossione delle quote o contributi per mezzo di propri incaricati, previamente autorizzati dal presidente dell'Associazione. Detti incaricati debbono essere muniti di tessera di riconoscimento e procedono alle riscossioni rilasciandone regolare ricevuta.

Art. 15.

Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 109 del regolamento, stabilito per il pagamento delle quote annue e degli altri contributi comunque dovuti dal consortista all'Associazione, il consortista è considerato moroso; e l'Associazione ha facoltà di agire contro di esso servendosi degli ufficiali giudiziari per la procedura esecutiva.

Art. 16.

A tal uopo, le Sezioni provvederanno alla compilazione degli elenchi dei consortisti morosi, e all'invio agli ufficiali giudiziari delle giurisdizioni comprese nelle rispettive circoscrizioni.

Art. 17.

Disposizioni transitorie.

Nella prima applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, l'Associazione procederà, a mezzo delle Sezioni, alla compilazione dei ruoli, e alla loro approvazione ed esecutorietà prescindendo dalle formalità e dai termini stabiliti per ciascuna operazione.

La pubblicazione dei detti ruoli varrà come notifica di accertamento e contro le somme inscritte a ruolo il consortista avrà diritto di ricorrere in conformità di quanto è stabilito agli articoli 9 e 11.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 aprile 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

TABELLA A.

Quote annuali (vedi note 1 e 2) da corrispondere dal consortista all'Associazione per il servizio di prevenzione sugli infortuni, comprendente tanto le visite obbligatorie periodiche quanto le visite obbligatorie straordinarie.

A — VISITE PERIODICHE.

I — *Generatori*:

a) fissi:
- fino a 25 mq. di superficie riscaldata (3) . L. 140 —

b) fissi, semifissi e locomobili:
- oltre 25 mq. e fino a 100 mq. . . . . » 180 —
- per ogni 100 mq. in più o frazione . . . » 30 —

c) locomobili e semifissi sotto i 25 mq. . . L. 90 —

d) per macchine da caffè, per generatori a riscaldamento elettrico e per generatori piccoli fino ad 1 mq. . . . . » 60 —

II — *Recipienti*:

a) funzionanti come apparecchi singoli ad un solo corpo od a più corpi che costituiscono un unico elaboratore:
- fino a 1000 litri di capacità (4) . . . . » 60 —
- oltre 1000 litri e fino a 5000 litri . . . . » 80 —
- oltre 5000 litri . . . . » 110 —

b) a più cilindri (montati sulla incastellatura della stessa macchina asciugatoi, calandre e simili):
- sino a due corpi . . . . » 60 —
- oltre due corpi e sino a 4 . . . . . . » 80 —
- oltre 4 corpi e sino a 6. . . . . . . » 110 —
- oltre 6 corpi . . . . » 130 —

III — Apparecchi inattivi, dichiarati tali per tempo indeterminato o superiore a un anno (art. 46 del regolamento). . . . . . . » 10 —

B — VISITE STRAORDINARIE.

IV — Visite interne e prove idrauliche eseguite presso i costruttori e i riparatori a termini dell'art. 52 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824.

a) generatori:
- sino a 25 mq. . . . . » 100 —
- da 25 a 100 mq. . . . . » 150 —
- ogni 100 mq. o frazione in più. . . . . » 20 —
- macchine da caffè o generatori esonerati. » 60 —

b) recipienti:
- fino a 1000 litri o a due corpi . . . . . » 50 —
- oltre. . . . . » 70 —

Se il costruttore o riparatore presenta in uno stesso sopraluogo più apparecchi insieme per prove, la tariffa viene ridotta del 50 % per ogni apparecchio in più oltre i primi due, sempre che le prove siano eseguibili nella stessa giornata.

(1) Le quote annuali indicate nella tariffa si riferiscono agli apparecchi e impianti della prima zona (v. art. 6 del decreto). Per gli apparecchi e impianti della 2ª zona è dovuto sulla quota annuale esposta un aumento del 20 %, per quelli della 3ª zona un aumento del 40 %.

(2) Nelle quote annuali sono comprese le spese di trasferta.

(3) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824.

(4) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso, e quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

TABELLA B.

Quote annuali da corrispondere dal consortista all'Associazione per i servizi obbligatori di controllo sulla combustione (vedi note 1 e 2).

V — Verifica dell'apparecchio o dell'impianto termico.

a) per i generatori di vapore che siano anche soggetti alla sorveglianza contemplata nel titolo I del regolamento il consortista non è sottoposto ad alcuna tariffa;

b) per ogni motrice fissa . . . . L. 100 —

c) per ogni forno di calce . . . . L. 50 —
d) per ogni fornace da laterizi . . . . . . » 150 —
e) per un forno o gassogeno dell'industria metallurgica . . . . » 200 —
per ogni forno o gassogeno in più nello stesso recinto . . . . » 50 —
f) per ogni forno a una o più batterie di storte o per ogni gassogeno di officina a gas. » 100 —
g) per ogni forno o gassogeno nell'industria ceramica o vetraria:
a camera sovrapposta. . . . . » 100 —
a camera contigua e fuoco continuo. . . » 200 —
h) per un forno o gassogeno usato in altre industrie. . . . . » 150 —
per ogni forno o gassogeno in più nello stesso recinto. . . . . » 30 —
i) per un forno da cemento. . . . . » 100 —
per ogni forno in più nello stesso recinto » 50 —
l) per ogni altro impianto termico. . . . » 100 —

TABELLA C.

Quota da corrispondere dal consortista all'Associazione per visite straordinarie non obbligatorie ed effettuate a sua richiesta (art. 25 dello statuto).

Le spese di trasferta sono conteggiate a parte.

SERVIZIO DELLA PREVENZIONE.

VI — Visita interna e prova idraulica, per ogni operazione:

a) generatori:
fino a 25 mq. . . . . L. 100 —
da 25 a 100 mq. . . . . » 150 —
per ogni 100 mq. o frazione in più. . . . » 20 —
per macchine da caffè, generatori a riscaldamento elettrico o generatori piccoli da 1 mq. . . . . » 60 —
b) recipienti sino a 1000 litri o diversi . . » 50 —
oltre . . . . » 70 —

Se la visita interna e la prova idraulica si eseguiscono nello stesso giorno, mentre la tariffa per la 1ª operazione è quella surriportata, la tariffa per la 2ª operazione è ridotta del 50 %.

Per ogni prova a caldo la tariffa è il 25 % della precedente per i generatori ed il 50 % per i recipienti e cioè:

a) generatori:
sino a 25 mq. . . . . L. 25 —
da 25 a 100 mq. . . . . » 37.50
ogni 100 mq. in più o frazione . . . . . » 5 —
Macchine da caffè o generatori esonerati. » 15 —
b) recipienti fino a 1000 litri o a 2 corpi . . » 25 —
oltre . . . . » 35 —

VII — Visite facoltative per compra o vendita (cessioni) e in dipendenza dell'applicazione dell'art. 15 del regolamento. Si applicano le tariffe su riportate al n. VI.

VIII — Visite per bombole e per recipienti mobili assimilabili:

per ogni ora . . . . L. 20 —
con un minimo di L. 100.

IX — Materiali:

prelievo provini . . . . L. 100 —
per ogni giornata di prova . . . . » 200 —

X. — Servizio del controllo:

Si applicano le tariffe delle visite obbligatorie e le spese di trasferta sono conteggiate a parte.

Visto: *Il Ministro*: BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 9 giugno 1928 - Anno VI

Francia	74.74	Belgrado	33.45
Svizzera	366.17	Budapest (Pengo)	3.315
Londra	92.767	Albania (Franco oro)	365.20
Olanda	7.67	Norvegia	5.09
Spagna	316.64	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.655	Svezia	5.10
Berlino (Marco oro)	4.543	Polonia (Sloty)	213.75
Vienna (Schillinge)	2.675	Danimarca	5.10
Praga	56.35	Rendita 3,50 %	74.50
Romania	11.80	Rendita 3,50 % (1902)	70 —
Peso argentino (Oro	18.34	Rendita 3 % lordo	46 —
Peso argentino (Carta	8.07	Consolidato 5 %	86.125
New York	18.998	Littorio 5 %	85.675
Dollaro Canadese	18.945	Obbligazioni Venezie 3,50 %	77.50
Oro	366.57		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 454.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Mod. X — Data della ricevuta: 24 gennaio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia tesoreria di Cuneo — Intestazione della ricevuta: Bisotti Bartolomeo fu Nicola — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 35 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Mod. X — Data della ricevuta: 29 febbraio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia tesoreria di Napoli — Intestazione della ricevuta: De Rosa Giuseppe — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 178.50 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 161 — Data della ricevuta: 3 settembre 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione della ricevuta: Vergano Emilio di Antonio — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 10 consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1925.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 2 giugno 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 17, dal 23 al 29 aprile 1928 - Anno VI

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Alessandria	Pieа	B	—	1
Id.	Varengo	B	—	1
Aosta	Caluso	B	1	—
Brescia	Botticino	B	—	1
Id.	Brescia	B	—	2
Id.	Castel Mella	B	—	1
Id.	Poncarale-Flero	B	—	1
Campobasso	Forlì del Sannio	B	—	1
Id.	Gallo	O	2	—
Id.	Termoli	B	—	1
Frosinone (a)	Piglio	B	1	—
Id.	Pontecorvo	B	1	—
Id.	Santopadre	B	1	—
Id.	Serrone	B	1	—
Matera	Matera	E	—	1
Milano	Opera	B	—	1
Id.	S. Stefano	B	—	1
Id.	Vanzago	B	—	1
Modena	Modena	B	—	1
Id.	Soliera	B	—	1
Pavia	Voghera	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Bibbiano	B	—	1
Roma	Cerveteri	B	1	—
Id.	Tivoli	O	1	—
Siracusa	Melilli	B	1	—
Torino	Caselle Torinese	B	—	1
Varese	Gorla Minore	B	1	—
			11	18
	Carbonchio sintomatico.			
Roma	Cerveteri	B	1	—
	Afta epizootica.			
Alessandria	Alessandria	B	2	—
Id.	Casale Monferrato	B	2	—
Id.	Cassano Spinola	B	1	—
Id.	Castelnuovo d'Asti	B	1	—
Id.	Frugarolo	B	—	1
Id.	Novi	B	1	—
Id.	Rosignano	B	1	—
Id.	Tortona	B	3	—
Arezzo	Arezzo	BS	—	1
Belluno	Belluno	B	3	—
Id.	Quero	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica.*			
Bergamo	Albino	B	1	1
Id.	Arcene	B	—	3
Id.	Arsago d'Adda	B	5	—
Id.	Bolgare	B	—	1
Id.	Bonate di Sopra	B	1	4
Id.	Brembate di Sotto	B	1	—
Id.	Calvirate	B	1	3
Id.	Calcio	B	3	—
Id.	Canonica d'Adda	B	1	2
Id.	Caravaggio	B	—	1
Id.	Casirate d'Adda	B	—	1
Id.	Castelli Calepio	B	—	2
Id.	Cavernago	B	—	1
Id.	Centrisola	B	—	2
Id.	Cividate al Piano	B	6	10
Id.	Clusone	B	2	—
Id.	Cologno al Serio	B	1	2
Id.	Cortenuova	B	—	2
Id.	Curdomo	B	—	2
Id.	Ghisalba	B	—	4
Id.	Levate	B	—	6
Id.	Mapello	B	2	—
Id.	Martinengo	B	5	1
Id.	Misano d'Adda	B	—	5
Id.	Mornico al Serio	B	16	8
Id.	Palosco	B	—	3
Id.	Ponte di Nossa	B	1	—
Id.	Ponte S. Pietro	B	—	1
Id.	Romano di Lombard.	B	—	1
Id.	Scano al Brembo	B	—	1
Id.	Spirano	B	—	1
Id.	Strozza	B	1	—
Id.	Telgate	B	—	5
Id.	Urgnano	B	—	4
Id.	Vertova	B	1	—
Id.	Villongo	B	—	2
Id.	Vilminore di Scalve	B	1	—
Id.	Zanica	B	—	1
Bologna	Castello di Serravalle	B	—	1
Id.	Crevalcore	B	—	1
Id.	Monteveglio	B	—	1
Brescia	Adro	B	—	1
Id.	Barbariga	B	—	2
Id.	Borgosatollo	B	—	1
Id.	Brescia	B	2	—
Id.	Calcinato	B	—	1
Id.	Calvisano	B	—	2
Id.	Capriano-Azzano	B	—	1
Id.	Capriolo	B	1	—
Id.	Castegnato	B	1	1
Id.	Castenedolo	B	1	1
Id.	Castrezzato	B	—	2
Id.	Cazzago S. Martino	B	—	1
Id.	Chiari	B	—	2
Id.	Coccaglio	B	2	—
Id.	Comezzano-Cizzago	B	5	6
Id.	Dello	B	1	1
Id.	Ghedi	B	4	4
Id.	Gottolengo	B	1	—
Id.	Gussago	B	1	—
Id.	Iseo	B	—	2
Id.	Lonato	B	2	2
Id.	Montichiari	B	1	2
Id.	Orzivecchi	B	—	4
Id.	Passirano	B	—	1
Id.	Pedergnaga-Oriano	B	—	1

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Brescia	Pontevico	B	2	1
Id.	Pralboino	B	—	2
Id.	Prandaglio	B	—	1
Id.	Provezze	B	1	—
Id.	Quinzano d'Oglio	B	1	—
Id.	Remedello	B	1	—
Id.	Rodengo-Saiano	B	2	—
Id.	Roncadelle	B	—	3
Id.	Rovato	B	—	1
Id.	Sabbio Chiese	B	—	1
Id.	S. Zeno Naviglio	B	—	1
Id.	Timoline	B	—	1
Id.	Travagliato	B	—	1
Id.	Urago d'Oglio	B	1	—
Id.	Verolanuova	B	1	2
Id.	Vezza d'Oglio	B	—	1
Chieti	Chieti	B	—	10
Como	Albate	B	8	1
Id.	Barzanò	B	3	—
Id.	Camenago Volta	B	2	—
Id.	Cantù	B	1	—
Id.	Carimate	B	2	—
Id.	Casatenovo	B	2	—
Id.	Cavallasca	B	2	—
Id.	Cermenate	B	2	—
Id.	Cesello Brianza	B	—	2
Id.	Cirimido	B	2	—
Id.	Colico	B	1	—
Id.	Erba	B	2	—
Id.	Lurago d'Erba	B	2	—
Id.	Maccio	B	2	—
Id.	Moiana	B	1	—
Id.	Mozzate	B	1	—
Id.	Nibionno	B	1	—
Id.	Parè	B	2	—
Id.	Parravicino	B	1	—
Id.	Rogeno	B	1	—
Id.	S. Fermo della Batt.	B	2	—
Id.	Solbiate	B	1	—
Cremona	Castelleone	B	1	—
Id.	Gabbioneta	B	—	1
Id.	Pieve d'Olmi	B	—	1
Id.	Soncino	B	—	1
Id.	Vailate	B	—	1
Cuneo	Ceresole d'Alba	B	1	—
Id.	Farigliano	B	1	—
Id.	Monastero di Vasco	B	1	—
Id.	Mondovì	B	1	—
Id.	Murazzano	B	—	1
Id.	Racconigi	B	1	—
Id.	Revello	B	—	1
Id.	Sanfront	B	1	—
Id.	Vicoforte	B	1	—
Ferrara	Cento	B	1	—
Id.	Copparo	B	1	—
Id.	Portomaggiore	B	2	—
Fiume	Fontana del Conte	B	1	1
Foggia	Ascoli Satriano	B	—	1
Id.	Foggia	B	9	—
Id.	Lucera	B	1	—
Frosinone (a)	Anagni	B	1	—
Id.	Frosinone	B	1	—
Genova	Campoligure	B	1	—
Id.	Isola del Cantone	B	3	—
Livorno	Collesalvetti	B	16	—
Lucca	Capannori	B	1	—
Lucca	Lucca	B	3	—
Id.	Pietrasanta	B	1	—
Id.	Seravezza	B	1	—
Id.	Viareggio	B	1	—
Macerata	Montecassiano	B	7	—
Mantova (a)	Acquanegra	B	1	1
Id.	Marcaria	B	—	4
Id.	Motteggiana	B	1	—
Id.	Viadana	B	2	—
Id.	Virgilio	B	1	1
Milano	Brembio	B	1	1
Id.	Carpiano	B	—	1
Id.	Caselle Landi	B	—	1
Id.	Castano Primo	B	2	3
Id.	Cuggiono	B	—	4
Id.	Lainate	B	5	1
Id.	Locate Triulzi	B	—	1
Id.	Milano	B	14	3
Id.	Opera	B	—	1
Id.	Pioltello	B	—	1
Id.	Pregnana	B	—	1
Id.	Robecchetto	B	—	1
Id.	S. Giuliano Milanese	B	2	4
Id.	Segrate	B	—	1
Id.	Tribiano	B	—	1
Id.	Turbigo	B	—	1
Id.	Vanzago	B	3	1
Id.	Vimercate	B	—	2
Modena	Carpi	B	3	2
Id.	Cavezzo	B	—	2
Id.	Fiorano	B	1	—
Id.	Maranello	B	1	—
Id.	Mirandola	B	1	—
Id.	Modena	B	13	7
Id.	Pavullo	B	1	—
Id.	Sassuolo	B	2	1
Id.	Soliera	B	1	1
Napoli	Napoli	B	—	1
Novara	Borgomanero	B	—	1
Id.	Casalino	B	—	1
Id.	Galliate	B	2	12
Id.	Garbagna	B	2	—
Id.	Gattico	B	—	1
Id.	Granozzo	B	12	4
Id.	Novara	B	2	—
Id.	Oleggio	B	—	1
Id.	Orta Novarese	B	—	1
Id.	Romentino	B	1	1
Id.	Vicolungo	B	1	—
Id.	Vinzaglio	B	1	1
Padova	Albignasego	B	1	—
Id.	Granze	B	—	1
Id.	Loreggia	B	—	1
Parma	Busseto	B	2	2
Id.	Fontanellato	B	1	—
Id.	Salsomaggiore	B	2	—
Id.	S. Pancrazio	B	1	—
Id.	Torrile	B	1	—
Id.	Trecasali	B	2	—
Id.	Vigatto	B	4	—
Id.	Zibello	B	1	—
Pavia	Arena Po	B	8	2
Id.	Borgarello	B	—	2
Id.	Bonasco	B	1	—
Id.	Broni	B	—	1
Id.	Cassaluovo	B	1	—

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Pavia	Confienza	B	2	—
Id.	Galliavola	B	—	1
Id.	Goido	B	—	1
Id.	Gravellona	B	1	—
Id.	Langosco	B	1	—
Id.	Mirabello	B	1	—
Id.	Monrù Beccaria	B	1	—
Id.	Olevano	B	—	1
Id.	Palestro	B	—	1
Id.	Pieve Porto Morone	B	2	—
Id.	Stradella	B	—	1
Id.	Villabiscossi	B	1	1
Id.	Voghera	B	—	1
Id.	Zinasco	B	—	1
Piacenza	Agazzano	B	—	1
Id.	Calendasco	B	—	1
Id.	Castel S. Giovanni	B	2	3
Id.	Cortemaggiore	B	1	—
Id.	Gazzola	B	1	1
Id.	Gossolengo	S	—	1
Id.	Piacenza	B	—	1
Id.	Rottofreno	B	1	—
Id.	S. Giorgio	B	—	1
Id.	Sarmato	B	1	—
Pisa	Pisa	B	1	2
Id.	S. Miniato	B	—	3
Id.	Vechiano	B	—	1
Id.	Volterra	B	—	11
Pistoia	Pistoia	B	1	—
Potenza	Melfi	O	—	1
Id.	Rionero	B	3	—
Reggio nell'Emilia	Castelnovo di Sotto	B	3	1
Id.	Correggio	B	4	1
Id.	Poviglio	B	1	—
Id.	Reggio nell'Emilia	B	2	—
Id.	Rio Saliceto	B	—	2
Roma	Roma	B	11	1
Id.	Id.	O	4	—
Savona	Celle Ligure	B	—	3
Siena	Montalcino	B	1	1
Sondrio	Montagna	B	1	—
Id.	Sondrio	B	—	1
Terni	Terni	B	1	—
Torino	Chieri	B	1	—
Id.	Ciriè	B	1	—
Trento	Trento	B	—	1
Trieste	Trieste	B	1	—
Varese	Abbiate Guazzone	B	1	—
Id.	Angera	B	4	—
Id.	Arcisate	B	2	1
Id.	Azzate	B	—	1
Id.	Casorate Sempione	B	—	1
Id.	Cocquio-Trevisago	B	—	2
Id.	Daverio	B	—	1
Id.	Gallarate	B	—	1
Id.	Gazzada-Schianno	B	—	1
Id.	Gorla Minore	B	—	1
Id.	Ispra	B	1	—
Id.	Laveno Mombello	B	3	—
Id.	Leggiuno-Sangiano	B	1	1
Id.	Lonate Pozzolo	B	—	8
Id.	Malgesso	B	1	—
Id.	Marnate	B	1	—
Id.	Somma Lombardo	B	—	1
Id.	Tradate	B	—	1
Id.	Varese	B	—	3

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Varese	Venegono Inferiore	B	—	1
Id.	Venegono Superiore	B	—	1
Id.	Vergiate	B	1	—
Venezia	Campolongo M.	B	—	1
Vercelli	Caresanoblot	B	1	—
Id.	Cascine S. Giacomo	B	1	—
Id.	Crova	B	1	—
Id.	Palazzolo Vercellese	B	1	—
Id.	Tronzano	B	—	1
Id.	Vercelli	B	—	1
Id.	Villarboit	B	1	—
			367	316

Malattie infettive dei suini

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Arezzo	Cortona	S	—	2
Ascoli Piceno	Fermo	S	1	—
Id.	Monte Urano	S	1	—
Id.	Rapagnano	S	1	—
Id.	S. Elpidio a Mare	S	2	—
Avellino	Aquilonia	S	—	1
Bologna	Castel Maggiore	S	—	1
Bolzano	Appiano	S	—	1
Id.	Caldaro	S	—	1
Ferrara	Mesola	S	1	—
Fiume	Fiume	S	1	1
Frosinone (*a*)	Pontecorvo	S	1	—
Grosseto	Grosseto	S	1	—
Napoli	Napoli	S	1	—
Potenza	Melfi	S	1	—
Id.	Rionero	S	1	—
Roma	Palestrina	S	1	—
Id.	Roma	S	1	—
Rovigo	Occhiobello	S	1	—
Salerno	S. Gregorio Magno	S	1	—
Trento	Egna	S	—	1
Trieste	Trieste	S	2	1
Udine	Aquileia	S	—	1
Venezia	Annone Veneto	S	1	—
			19	10

Morva.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Alessandria	Solero	E	—	1
Id.	Vigliano d'Asti	E	—	1
Cremona	Acquanegra	E	—	1
Napoli	Napoli	E	9	2
Id.	Scisciano	E	—	1
Salerno	Salerno	E	1	—
			10	6

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Avellino	Avellino	E	1	1
Id.	Cervinara	E	1	—
Id.	Forino	E	2	—
Id.	Lauro	E	1	—
Id.	Pago del Vallo di L.	E	—	1
Id.	Pietradefusi	E	1	—
Bari delle Puglie	Bari delle Puglie	E	1	—
Id.	Gravina	E	1	—
Id.	Terlizzi	E	1	—
Campobasso	Fossalto	E	1	—
Catania	Adernò	E	3	—
Id.	Bronte	E	1	1
Id.	Fiumefreddo	E	1	—
Id.	Giarre	E	2	—
Id.	Paternò	E	1	—
Id.	Riposto	E	1	—
Genova	Carasco	E	1	—
Id.	Castiglione	E	2	—
Id.	Chiavari	E	1	—
Messina	Brolo	E	1	—
Id.	Messina	E	3	—
Id.	Milazzo	E	—	1
Napoli	Afragola	E	2	1
Id.	Gragnano	E	1	—
Id.	Napoli	E	13	—
Id.	Palma Campania	E	2	—
Id.	Poggiomarino	E	—	1
Id.	Pomigliano d'Arco	E	2	—
Id.	Portico	E	—	1
Id.	S. Giuseppe	E	4	—
Id.	S. Nicola	E	1	—
Id.	Terzigno	E	1	—
Palermo	Palermo	E	19	3
Potenza	Rionero	E	1	—
Roma	Roma	E	1	—
Salerno	Eboli	E	1	—
Id.	Fisciano	E	1	—
Id.	Mercato S. Severino	E	1	—
Id.	Pagani	E	1	—
Id.	Pellezzano	E	1	—
Id.	Pontecagnano	E	2	2
Id.	Salerno	E	1	—
Id.	S. Cipriano Picent.	E	1	—
Id.	Sarno	E	—	1
Id.	Scafati	E	3	—
			87	13

Rabbia.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Agrigento	Palma Montechiaro	Cn	1	—
Alessandria	Casale	Cn	—	2
Ancona (a)	Ancona	Cn	4	—
Arezzo	Terranova Bracciol.	Cn	—	1
Ascoli Piceno	Fermo	S	1	—
Caltanissetta	Delia	Cn	—	1
Macerata	Pievetorina	Cn	1	—
Id.	Recanati	Cn	1	—
Id.	Ussita	Cn	2	—
Id.	Visso	Cn	2	—
Frosinone (a)	Boville Ernica	Cn	1	—
Id.	Cassino	Cn	1	—

Segue *Rabbia.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Napoli	Caserta	Cn	—	1
Id.	Frattamaggiore	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	—	8
Id.	Torre Annunziata	Cn	—	1
Novara	Barengo	Cn	—	1
Palermo	Palermo	Cn	4	9
Id.	Id.	Fl	1	—
Perugia	Spello	Cn	—	1
Ravenna	Ravenna	Cn	—	1
Siracusa	Lentini	Cn	1	—
Id.	Sortino	Cn	1	—
Varese	Castiglione Olona	Cn	—	1
			21	28

Rogna.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona (a)	Fabriano	O	6	—
Aquila degli Abruzzi	Avezzano	O	—	1
Id.	Cagnano Amiterno	O	5	—
Id.	Cappadocia	O	1	—
Id.	Castel di Sangro	O	1	—
Id.	Collarmele	E	1	—
Id.	Ovindoli	O	—	1
Id.	Pereto	E	15	—
Id.	Pettorano sul Gizio	O	3	—
Id.	Prezza	O	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	O	10	—
Id.	Rocca Pia	O	1	—
Id.	S. Demetrio	O	1	—
Id.	Scoppito	O	1	—
Id.	Tagliacozzo	O	2	—
Avellino	Monteleone	O	3	—
Campobasso	Agnone	O	5	—
Id.	Campolieto	O	—	1
Id.	Castel del Giudice	O	5	—
Id.	Pescopennataro	O	4	—
Id.	S. Pietro Avellana	O	7	—
Id.	S. Angelo del Pesco	O	3	—
Foggia	Cerignola	O	1	—
Id.	Faeto	O	1	—
Id.	Foggia	O	2	—
Id.	Lucera	O	1	—
Frosinone (a)	Paliano	O	1	—
Macerata	Sefro	O	3	—
Matera	Bernalda	O	—	1
Id.	Irsina	O	1	—
Id.	Montescaglioso	O	1	—
Id.	Pisticci	O	1	—
Perugia	Assisi	O	3	—
Id.	Foligno	O	3	—
Id.	Trevi	O	1	—
Potenza	Atella	O	5	—
Id.	Avigliano	O	1	—
Id.	Lavello	O	1	—
Id.	Melfi	O	1	—
Id.	Rapolla	O	1	—
Id.	Venosa	O	1	—
Rieti	Monte S. Giovanni	O	3	—
Id.	Posta	O	3	—
Id.	Rocca Sinibalda	O	3	—
Roma	Anzio	O	1	—
Id.	Canale Monterano	O	1	—

Segue *Rogna.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Roma	Cerveteri	O	1	—
Id.	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Ienne	O	1	—
Id.	Marcellina	O	1	—
Id.	Montalto	O	1	—
Id.	Oriolo Romano	O	1	—
Id.	Roma	O	4	1
Id.	Sermoneta	O	1	—
Id.	Sezze	O	1	—
Id.	Velletri	O	1	—
Salerno	Buccino	O	3	1
Id.	Padula	O	1	—
Id.	Ricigliano	O	1	—
Id.	Romagnano al Monte	O	—	1
Taranto	Laterza	O	2	1
Terni	Terni	O	1	—
Viterbo	Arlena di Castro	O	1	—
Id.	Bagnaia	O	2	—
Id.	Castel S. Elia	O	2	—
Id.	Cellere	O	1	—
Id.	Civita Castellana	O	1	—
Id.	Ischia di Castro	O	1	—
Id.	Roccalvecce	O	2	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Vetralla	O	2	—
Id.	Viterbo	O	5	—
			154	8

Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Foggia	S. Paolo di Civitate	O	1	—
Id.	S. Agata di Puglia	O	1	—
Id.	Vico Garganico	O	1	—
Frosinone (a)	Ripi	O	1	—
Id.	Serrone	O	1	—
Rieti	Scandriglia	Cp	2	1
Roma	Mazzano Romano	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Id.	Tarquinia	O	1	—
Viterbo	Bagnoregio	O	1	—
Id.	Bomarzo	O	1	—
Id.	Vetralla	O	2	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			15	1

Vaiuolo ovino.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Bari delle Puglie	Altamura	O	4	—
Id.	Bitonto	O	1	—
Id.	Gravina	O	1	—
Brindisi	Erchie	O	—	1
Campobasso	Ripalimosano	O	4	—
Foggia	Cerignola	O	1	—
Frosinone (a)	Filettino	O	1	—
Id.	Morolo	O	1	—
Id.	Patrica	O	1	—
Grosseto	Grosseto	O	1	—

Segue *Vaiuolo ovino.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Lecce	Surbo	O	—	1
Id.	Ugento	O	—	1
Matera	Matera	O	1	—
Pisa	Bientina	O	1	—
Id.	Buti	O	1	—
Roma	Albano	O	1	—
Id.	Cisterna	O	1	—
Id.	Gerano	O	1	—
Siena	Radicondoli	O	7	—
Taranto	Taranto	O	1	—
Viterbo	Tuscania	O	1	—
			30	3

Aborto epizootico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila degli Abruzzi	Aquila degli Abruzzi	B	1	—
Pisa	Calcinaia	B	1	—
Id.	Vecchiano	B	1	—
Reggio nell'Emilia	Cavriago	B	—	1
Venezia	Chioggia	B	1	—
			4	1

Tubercolosi bovina

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ravenna	Ravenna	B	5	—

Diarrea dei vitelli.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ascoli Piceno	S. Elpidio a Mare	B	2	4

Barbone dei bufali.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Foggia	S. Marco in Lamis	Bf	1	—
Taranto	Castellaneta	Bf	—	1
			1	1

Colera dei polli.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ascoli Piceno	Montegallo	P	16	—
Bari delle Puglie	Noci	P	1	—
Catania	Catania	P	5	—
Modena	Camposanto	P	1	—
Rovigo	Calto	P	2	—
Id.	Castelguglielmo	P	1	—
Id.	Taglio di Po	P	4	—
Id.	Trecenta	P	9	—
Taranto	Crispiano	P	—	10
			39	10

RIEPILOGO

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	14	27	29
Carbonchio sintomatico	1	1	1
Afta epizootica	42	285	683
Malattie infettive dei suini	17	24	29
Morva	4	6	16
Farcino criptococcico	11	45	100
Rabbia	15	23	49
Rogna	16	72	162

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	5	13	16
Vaiuolo ovino	13	21	33
Aborto epizootico	4	5	5
Tubercolosi bovina	1	1	5
Diarrea dei vitelli	1	1	6
Barbone dei bufali	2	2	2
Colera dei polli	6	9	49

B *bovina;* Bf *Bufalina;* O *ovina;* Cp *caprina;* S *suina;* E *equina;* P *pollame;* Cn *canina;* Fl *felina;* Sc *scimmie.*
(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Nomina nel Consiglio provinciale di sanità di Piacenza.

Con R. decreto 29 marzo 1928-VI (registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1928, registro n. 3 Interno, foglio n. 380) il signor Valentino Mazzolini è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Piacenza, per il triennio 1927-1929, in sostituzione del signor dott. Luigi Caramatti.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 1° giugno 1928-VI è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Zanica, in provincia di Bergamo, con orario limitato di giorno.

Il giorno 1° giugno 1928-VI è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Buturo, in provincia di Catanzaro, con orario limitato di giorno.

Il giorno 2 giugno 1928-VI è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Gressoney la Trinité, in provincia di Torino, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di agenzie telegrafiche.

Il giorno 1° giugno 1928-VI in Viareggio, Hôtel de la Mediterranée, provincia di Lucca, è stata attivata una agenzia telegrafica.

Il giorno 2 giugno 1928-VI in Forte dei Marmi, Pensione Bertelli, provincia di Lucca, è stata attivata una agenzia telegrafica.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica.

A rettifica dell'avviso pubblicato nel n. 129 della *Gazzetta Ufficiale*, riguardante gli esami di abilitazione alla continuazione dell'esercizio delle arti dell'ottico, dell'odontotecnico, del meccanico ortopedico ed ernista e dell'infermiere, si avverte che, all'ultima riga della lettera *d*) del n. 4 (pagina 2396), in luogo di: « non abbiano ottenuto la riabilitazione », deve leggersi: « abbia ottenuto la riabilitazione ».

ROSSI ENRICO, *gerente.*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.